



COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE

Approvato con **deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.03.2007**

Modificato con **deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 02.09.2014**

Modificato con **deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 25.07.2016**

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 29.11.2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Definizione delle entrate**
- Art. 3 - Regolamenti specifici delle entrate**
- Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate**
- Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi**
- Art. 6 - Riscossione**
- Art. 7 - Interessi**
- Art. 8 - Rateazioni**
- Art. 9 - Versamenti tributari**
- Art. 10 - Ravvedimento**
- Art. 11 - Rimborsi**
- Art. 12 - Autotutela**
- Art. 13 - Compensazioni**
- Art. 14 - Interpello**
- Art. 15 - Accertamento con adesione**
- Art. 16 - Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con **D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446, dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118** e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di efficacia, di economicità e di pubblicità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare uno specifico Regolamento.
2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 11;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 5

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 4 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento **o tramite posta elettronica certificata**, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 6

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.
2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 7

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 8

Rateazioni

1. Il Funzionario Responsabile, **per debiti di importo pari o superiore ad euro 200,00** e su richiesta dell'interessato, in caso di obiettive e riscontrabili difficoltà economiche del **debitore, entro il termine di scadenza dell'atto e comunque** prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, determina la concessione della rateizzazione dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. Inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
 - b. per debiti di importo inferiore a euro 1.000,00: durata massima dodici mesi;
 - c. **per debiti di importo superiore a euro 1.000,00 e fino a euro 10.000,00: durata massima ventiquattro mesi;**
 - d. **per debiti di importo superiore a euro 10.000,00 e fino a euro 30.000,00: durata massima trentasei mesi;**
 - e. **per debiti di importo superiore a euro 30.000,00: durata massima quarantotto mesi;**
 - f. applicazione del saggio degli interessi legali, **calcolati su base giornaliera;**
 - g. g) rate **costanti con scadenza** l'ultimo giorno del mese;
 - h. decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione tramite ruolo o ingiunzione fiscale, maggiorato di spese di riscossione.

2. **Le difficoltà economiche del debitore vanno valutate come segue:**
 - a. **Persone fisiche e ditte individuali**

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dei seguenti elementi:

 - **indicatore delle situazione economica equivalente (Isee)**
 - **beni mobili registrati e/o natanti posseduti anche all'estero**

riferiti a tutti i componenti del nucleo Isee del richiedente.

La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

 - **Isee superiore ad euro 20.000,00;**
 - **Titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio superiore ad euro 5.000,00 riferito ai due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione (il calcolo del saldo medio**

viene effettuato con riferimento alla somma algebrica di tutti i conti e depositi del nucleo Isee);

- Titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.

b. Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

3. Per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, la domanda di rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:

a. Persone fisiche e ditte individuali

Il debitore può presentare domanda di rateizzazione tramite gli appositi modelli predisposti dagli uffici comunali, in cui dovrà dichiarare il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati INPS alla data della domanda ed inoltre, per ogni componente del Nucleo Isee:

- i beni mobili registrati e i natanti posseduti anche all'estero (di proprietà, in leasing o a noleggio) alla data della domanda di rateizzazione;
- i codici IBAN dei conti correnti di cui si ha titolarità alla data della domanda

e allegare:

- estratti conto di depositi, conti correnti e conti titoli riportanti movimenti e saldi dei due trimestri precedenti la domanda di rateizzazione;
- copia dell'ultima busta paga/pensione ricevuta dal datore di lavoro/ente pensionistico.

L'Isee verrà acquisito d'ufficio dalla banca dati INPS.

b. Persone giuridiche e società di persone

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite gli appositi modelli predisposti dagli uffici comunali, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

È facoltà del Funzionario Responsabile competente richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di dieci giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Art. 9

Versamenti tributari

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in euro cinque gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti.
2. Il Comune non procede ad azioni di recupero o ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 5,00.

Art. 12

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 4, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo
5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:
 - probabilità di soccombenza dell'ente,
 - importo delle spese inerenti il contenzioso,
 - valore della lite.
7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 13

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006 n. 296.
2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, **utilizzando l'apposita istanza all'interno del sito internet comunale.**
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 14

Interpello

1. Con riferimento alla disciplina dell'Istituto dell'Interpello in materia tributaria, si rinvia all'apposito Regolamento Comunale adottato in attuazione degli

articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell’apposito regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 93 del 30.10.1998.
2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Per l’entrata in vigore si applica quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.